



LE BUONE PRATICHE PER UN'EDITORIA SANA

Linee guida per un rapporto giusto tra editori e traduttori

In editoria le buone pratiche convengono a tutti. Odei, l'Osservatorio degli Editori Indipendenti, SLC-CGIL, il Sindacato Lavoratori della Comunicazione e STradE, il Sindacato dei traduttori editoriali, partendo dalle rispettive esperienze perseguono l'obiettivo comune di sviluppare un sistema editoriale pluralistico, etico ed economicamente solido che riesca a intercettare e portare in Italia espressioni culturali originali da ogni angolo del mondo, promuovendo la circolazione delle idee e un dibattito informato in strati sempre più ampi della società.

Il sostegno alla “bibliodiversità” e il concetto di libro come bene comune, risorsa per tutti ed ecosistema complesso, alla base del manifesto di Odei, trovano risonanza nell'impegno di SLC a tutela di tutti i lavoratori dell'editoria e nell'obiettivo di Strade di “promuovere, in collaborazione con tutti gli operatori del settore, la qualità delle traduzioni editoriali pubblicate in italiano e la loro pluralità in termini di genere, lingua e paese di provenienza dell'opera originale”.

Consapevoli che il buon funzionamento dell'ecosistema editoriale non può prescindere dalla collaborazione tra i diversi soggetti coinvolti, SLC, Strade e Odei hanno deciso di adottare delle linee guida condivise improntate al riconoscimento dei rispettivi ruoli e diritti di editori e traduttori. Queste linee guida fungeranno da riferimento etico per la stesura dei contratti di traduzione, i quali saranno dunque di volta in volta adattati alle specifiche esigenze delle parti ma non esulano dai principi qui sostenuti.

Qualsiasi contratto e pratica editoriale, a garanzia della sua legittimità ed equità, deve rispettare i propositi seguenti.



PER UN CONTRATTO DI TRADUZIONE EQUO, LEGALE E TRASPARENTE



1. UNA SOLA LEGGE DI RIFERIMENTO

Editore e traduttore stipuleranno un contratto di edizione di traduzione del tipo previsto e disciplinato dalla legge sul diritto d'autore. Per quanto non espressamente disposto dalla legge, si impegnano a negoziare in buona fede. La legge di riferimento per le traduzioni editoriali è la legge 633/41 sul diritto d'autore. Il contratto non può contenere rimandi ad articoli del codice civile relativi a tipologie contrattuali inadeguate a disciplinare l'utilizzazione di opere in diritto d'autore, quali il contratto di prestazione d'opera o il contratto di vendita.



2. UN CONTRATTO CONCORDATO E LEGITTIMO

I diritti ceduti e le condizioni della loro cessione saranno oggetto di negoziazione. Il contratto non può prevedere la cessione sommaria «di tutti i diritti» o altre disposizioni contrarie ai principi della legge quali cessioni a titolo definitivo o, eufemisticamente, «per tutta la durata del diritto d'autore», clausole di «tacito rinnovo», la «vendita totale e incondizionata» dei diritti, la cessione del diritto di utilizzazione dell'opera tramite tecnologie non ancora esistenti o di futuri diritti eventualmente attribuiti da leggi posteriori. Il contratto non può contenere clausole con cui l'editore si riserva di non pubblicare la traduzione a meno di non precisare che, nel caso di mancata pubblicazione entro due anni dalla consegna, il traduttore tornerà in possesso dei diritti non utilizzati ai sensi degli artt. 127 e 128 della legge sul diritto d'autore. I termini di pagamento devono essere certi e in linea con la normativa europea e italiana. Il contratto di traduzione regolerà solo la traduzione. Eventuali altre prestazioni affini quali curatela e compilazione di bibliografie potranno esservi incluse solo quando per queste sia previsto un apposito compenso. Qualunque altro compito dovrà essere regolato da contratti separati e distinti che ne esplicitino il compenso pattuito.



3. UNA MODALITÀ CONDIVISA DI REVISIONE

Il traduttore si impegna a consegnare un testo tradotto al meglio delle proprie capacità, elaborato con cura, competenza e, nel caso di testi letterari, scrupolo e coerenza stilistica. Il contratto dovrà prevedere modalità di revisione e correzione di bozze che rispettino il diritto legale del traduttore di conoscere e verificare le modifiche apportate alla sua traduzione, fatto salvo il diritto dell'editore di intervenire per garantire la qualità del testo. Il traduttore riceverà dall'editore il testo definitivo da approvare prima della pubblicazione impegnandosi a valutare gli eventuali cambiamenti senza pregiudizi. Traduttore ed editore si impegnano a rispettare il lavoro e le competenze reciproche avendo come obiettivo la migliore qualità del testo finale.



4. UN IMPEGNO SERIO E RECIPROCO

Le parti si impegnano a rispettare scrupolosamente gli impegni presi. Nell'eventualità di inadempimenti contrattuali non ricorreranno a «clausole risolutive espresse» ma daranno all'altra parte un termine ragionevole per rimediare. Non sono ammesse clausole che consentano all'editore di adottare «a suo insindacabile giudizio» misure quali: non accettare la traduzione, risolvere il contratto, non pagare il traduttore, ritardare o decurtargli il compenso ecc. Resta inteso che il contratto potrà prevedere la possibilità di applicare sanzioni e/o ricorrere alla risoluzione del contratto stesso in caso di comportamenti professionalmente scorretti. Per la soluzione di eventuali controversie, il contratto prevedrà l'applicazione dei principi di competenza territoriale stabiliti dal codice di procedura civile; non sarà indicato alcun foro esclusivo in deroga.



5. UN TRADUTTORE VISIBILE E RICONOSCIUTO

Il nome del traduttore sarà indicato sulla copertina e/o sul frontespizio del libro, ai sensi del RD 18 maggio 1942, art. 33. Il traduttore sarà indicato anche sul catalogo dell'editore e in ogni forma di pubblicità della traduzione.